

Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 20 dicembre 2018

CARLA BETTEGA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT.SSA SERENA BERRETTA

DOTT.SSA FRANCESCA BOMBINI

DOTT. LORENC MEMKO

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

Contenuto della Circolare

1. Convertito in legge il “Decreto Fiscale”.
Sintesi delle novità.
 - 1.1. Disposizioni in materia di “pacificazione fiscale”.
 - 1.1.1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).
 - 1.1.2. Definizione agevolata delle “cartelle di pagamento”: la Rottamazione-ter.
 - 1.1.3. Definizione agevolata delle controversie tributarie.
 - 1.1.4. Sanatoria delle irregolarità formali.
 - 1.2. Fatturazione elettronica: semplificazioni. Nuovi esoneri per associazioni sportive, medici, farmacisti, veterinari.
 - 1.3. Altre disposizioni.
 - 1.3.1. Interpello sui nuovi investimenti.
 - 1.3.2. Reverse charge: proroga al 2022 per le cessioni di cellulari e prodotti informatici.
 - 1.3.3. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
 - 1.4. Disposizioni antievasione.
 - 1.4.1. Archivio dei rapporti finanziari: agevolato l’accesso degli ispettori tributari ai dati bancari e finanziari.
 - 1.4.2. Provvedimenti cautelari per violazioni tributarie.
 - 1.4.3. Imposta sui trasferimenti di denaro all’estero.
2. Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Fatture di dicembre.
3. Tasso degli interessi legali 2019 allo 0,8%.
4. Il regime fiscale degli omaggi e delle cessioni gratuite di beni.
 - 4.1. Omaggi e cessione gratuite: trattamento ai fini IVA.
 - 4.2. Cessioni gratuite soggette ad IVA: base imponibile ed adempimenti contabili. La definizione di “valore normale”.
 - 4.3. Casi particolari.
 - 4.4. Emissione del documento di trasporto.
 - 4.5. Deducibilità degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

✧ ✧ ✧

1. Convertito in legge il “Decreto Fiscale”. Sintesi delle novità.

Legge 17.12.2018, n. 136, conversione del D.L. 119/2018, pubbl. in G.U. n. 293 del 18.12.2018

Il decreto fiscale è stato convertito, con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza ultima. L’impianto delle norme è sostanzialmente confermato, sicché rimandiamo alla precedente comunicazione 8/2018 e riepiloghiamo di seguito solo le principali modifiche.

Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione.

1.1. Disposizioni in materia di “pacificazione fiscale”.

1.1.1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).

E' confermata la possibilità di “sanare” le irregolarità fiscali, con modalità diverse a seconda che si tratti di una regolarizzazione spontanea o di irregolarità già contestate.

Le novità riguardano i termini e la determinazione delle rate degli importi dovuti per la regolarizzazione. In particolare, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali (da calcolare dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata).

1.1.2. Definizione agevolata delle “cartelle di pagamento”: la Rottamazione-ter.

Per quanto riguarda la nuova edizione della rottamazione delle cartelle, le novità riguardano:

- le modalità di pagamento rateale;
- gli effetti della definizione agevolata sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc);
- le conseguenze del tardivo versamento.

Pagamento rateale. Rimane ferma la possibilità di pagare il dovuto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

In alternativa, è possibile dilazionare il pagamento: il numero massimo delle rate è elevato da 10 a 18, la prima e la seconda delle quali (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) devono essere versate, rispettivamente, entro il 31/7 e il 30/11/2019. Le restanti rate, invece, devono essere di pari ammontare e scadono il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno a partire dal 2020.

Rilascio del Durc. Si consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente.

Conseguenze del tardivo versamento. In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non scatta l'inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.

1.1.3. Definizione agevolata delle controversie tributarie.

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- percentuale del valore delle controversie da pagare per la definizione;
- definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio;
- definizione delle controversie pendenti in Cassazione;
- ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate;
- definizione agevolata di controversie con enti territoriali.

Percentuale dello “sconto”. E' confermato che i contenziosi fiscali in cui è parte l'Agenzia Entrate possono essere definiti pagando un importo pari al valore della controversia (si tratta, nella maggior parte dei casi, dello sconto di sanzioni ed interessi).

La legge ha aumentato lo “sconto” previsto se il contribuente ha “vinto” nei primi gradi di giudizio: in caso di vittoria in primo grado (CTP) il dovuto è ridotto al 40% (prima era il 50%); in caso di vittoria in secondo grado (CTR) il dovuto è ridotto al 15% (era il 20%). Rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.

Ricorso pendente in primo grado. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore.

Controversie pendenti in Cassazione. Le controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Accoglimento parziale del ricorso e soccombenza ripartita. Nuove disposizioni sono state introdotte per le ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia. In questi casi è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta sopra indicata.

Definizione agevolata ed enti territoriali. Si riconosce agli enti territoriali la facoltà di applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti.

1.1.4. Sanatoria delle irregolarità formali.

La “dichiarazione integrativa speciale” prevista nella versione originale del decreto è stata completamente eliminata e sostituita dalla sanatoria delle irregolarità formali.

La sanatoria prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta¹.

Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

Su quest’ultimo punto si attendono chiarimenti poiché così concepita la sanatoria perderebbe molto del suo *appeal*.

1.2. Fatturazione elettronica: semplificazioni. Nuovi esoneri per associazioni sportive, medici, farmacisti, veterinari.

Sono confermate le semplificazioni introdotte dal decreto (v. circolare 8/2018), purtroppo senza chiarire i dubbi.

E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo della fattura elettronica:

- per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario *ex lege* 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno avuto proventi da attività commerciali non superiori a 65mila euro;
- per i soggetti che inviano i dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (medici, farmacisti, veterinari, ecc.), limitatamente alle informazioni già trasmesse.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva con cadenza mensile, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto (non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre del 2019 o, a seconda dei casi, riduzione dell’80%) si applicano fino al 30 settembre 2019.

¹ La regolarizzazione non può essere utilizzata:

- per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della *voluntary disclosure* (ex articolo 5-*quater* del DI 167/1990);
- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
- per le violazioni già contestate in atti già definitivi all’entrata in vigore della legge.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà la fatturazione elettronica da parte dei soggetti che offrono servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, gestione dei rifiuti solidi urbani, ecc.), i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta.

Si prevede infine che a partire dalle operazioni Iva 2020 l’Agenzia utilizzerà i dati ricevuti per precompilare i registri e le dichiarazioni IVA.

1.3. Altre disposizioni.

1.3.1. Interpello sui nuovi investimenti.

Passa da 30 a 20 milioni di euro la soglia di investimenti che consente alle imprese di presentare la specifica istanza di interpello prevista dal “decreto internazionalizzazione” (D. Lgs. 147/2015).

1.3.2. Reverse charge: proroga al 2022 per le cessioni di cellulari e prodotti informatici.

E’ prorogata al 30 giugno 2022 l’applicazione del *reverse charge* per alcune specifiche operazioni (tra le altre, cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet pc e laptop).

E’ quindi modificato l’art. 17, c. 8, DPR 633/1972 (che nella formulazione previgente disponeva che per queste operazioni il *reverse charge* si applicasse fino al 31.12.2018).

1.3.3. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

E’ confermato l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto, che entrerà in vigore:

- il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro;
- il 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.

Sono previste agevolazioni per le spese per adattare o cambiare i registratori di cassa ².

Viene estesa al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per i registri delle fatture e degli acquisti. In base a tale deroga, la tenuta di questi registri con sistemi elettronici è considerata regolare anche in difetto di stampa se, in sede di controllo gli stessi risultano aggiornati e sono stampati a su richiesta.

1.4. Disposizioni antievasione.

1.4.1. Archivio dei rapporti finanziari: agevolato l’accesso degli ispettori tributari ai dati bancari e finanziari.

Si modificano le disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari. In particolare:

- si stabilisce un termine di conservazione dei dati di dieci anni;
- si consente l’accesso ai dati alla Guardia di finanza, nonché, per la valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale, al Dipartimento delle finanze.

² Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (max 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento), per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

1.4.2. Provvedimenti cautelari per violazioni tributarie.

E' semplificata la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per le violazioni tributarie³.

1.4.3. Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero.

Dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, a esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (*money transfer*). L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.

2. Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Fatture di dicembre.

L'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, aggiorna costantemente la pagina dedicata alle risposte alle domande più frequenti in tema di fatturazione elettronica.

Vengono chiariti alcuni aspetti pratici legati, ad esempio, alle operazioni a seguito di lettere di intento oppure in tema di "partite Iva" cessate o inesatte.

Di seguito il link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni>

Allegiamo le FAQ (aggiornate all'11.12.2018) ove abbiamo evidenziato alcuni passaggi di interesse generale.

Segnaliamo un problema specifico relativo alle fatture datate dicembre 2018 ma inviate nei primi giorni 2019. Poiché come regola generale la fattura si considera emessa quanto è inviata al cliente, la stessa se inviata nel 2019 dovrebbe già essere elettronica (anche se datata 2018). Crediamo che tale regola debba essere interpretata comunque con buon senso, tant'è che la stessa Agenzia nelle FAQ propone una risposta forse non del tutto chiara ma comunque di apertura:

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta: L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In ogni caso, precisiamo, per le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2018 e ricevute entro il 15 gennaio 2019 non è consentito anticipare la detrazione dell'Iva nella liquidazione di dicembre proprio perché sono a cavallo d'anno.

³ Per rafforzare le misure a garanzia del credito erariale e a sostegno delle procedure di riscossione, le istanze per l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore (e dei soggetti obbligati in solido) possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dandone tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate. Quest'ultima esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della Commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente.

3. Tasso degli interessi legali 2019 allo 0,8%.

Decreto del 12/12/2018 - Min. Economia e Finanze, Pubbl. in G.U. n. 291 del 15.12.2018

Dall'1.1.2019, il tasso degli interessi legali è fissato allo 0,8%.

Sul sito web <http://www.miolegale.it/calcolo/interessi-legali/> è disponibile un'utile "calcolatrice" degli interessi legali che tiene conto dei tassi di tempo in tempo in vigore.

Le ricadute pratiche sono numerose (per esempio rammentiamo che il tasso legale si applica anche per calcolare gli interessi relativi ai ravvedimenti operosi) ⁴.

4. Il regime fiscale degli omaggi e delle cessioni gratuite di beni.

Vi proponiamo la consueta sintesi del (complicato) trattamento degli omaggi.

4.1. Omaggi e cessione gratuite: trattamento ai fini IVA.

Il trattamento delle cessioni gratuite ai fini dell'IVA può essere così schematizzato:

Omaggio di	IVA detraibile sull'acquisto	Omaggio Soggetto ad IVA
■ beni prodotti o commercializzati	SI	SI
■ <u>beni per i quali non è stato possibile detrarre l'IVA all'acquisto</u> ⁵	NO	NO
■ altri beni (non prodotti/commercializzati) di costo unitario fino a 50,00 € ⁶	SI	NO
■ altri beni (non prodotti/ commercializzati) di costo unitario superiore a 50,00 € se l'iva è stata detratta ⁷	SI	SI
■ campioni di modico valore appositamente contrassegnati	SI	NO

⁴ Il tasso legale (art. 1284 cod. civ.) deve essere utilizzato, ad esempio, per il conteggio degli interessi sui depositi cauzionali, per il calcolo del valore di rendite, pensioni e usufrutti nonché per gli interessi relativi ai ravvedimenti operosi. La serie storica degli interessi legali è la seguente:

21.04.1942: 5.0 %	01.01.2002: 3.0 %	01.01.2012: 2,5%	01.01.2018: 0,3%
16.12.1990: 10.0 %	01.01.2004: 2.5 %	01.01.2014: 1%	01.01.2019: 0,8%
01.01.1997: 5.0 %	01.01.2008: 3.0 %	01.01.2015: 0,5%	
01.01.1999: 2.5 %	01.01.2010: 1.0 %	01.01.2016: 0,2%	
01.01.2001: 3.5 %	01.01.2011: 1.5 %	01.01.2017: 0,1%	

⁵ Si tratta dei beni acquistati per rappresentanza (ossia per omaggiarli a clienti e fornitori) e di costo superiore a 50 €.

⁶ La norma parla di costo "unitario"; sono dunque esclusi dall'IVA gli omaggi di più beni di costo complessivo superiore a 50 € ma di costo unitario inferiore (purché non sia un'unica confezione, come nei casi dei cesti natalizi).

NB: l'IVA è detraibile anche se gli omaggi sono costituiti da prodotti alimentari (beni per i quali la detrazione IVA è di regola preclusa), ovviamente purché si stia entro il limite di 50 €.

⁷ Ad esempio perché non si sapeva, al momento dell'acquisto, che i beni sarebbero stati destinati ad essere omaggiati a clienti o fornitori o perché si tratta di omaggi destinati ai dipendenti.

4.2. Cessioni gratuite soggette ad IVA: base imponibile ed adempimenti contabili. La definizione di “valore normale”.

L'imponibile IVA è il valore normale dei beni dati in omaggio, che dev'essere calcolato (semplificando) con riferimento non più al valore di vendita ma a quello di acquisto ⁸.

La rivalsa dell'IVA nei confronti del beneficiario è facoltativa (art. 18.3 DPR 633/72).

Peraltro, qualora si scegliesse di non esercitarla, l'IVA costituirebbe un costo “non deducibile” ai fini delle imposte sui redditi (ai sensi dell'art. 99 del TUIR per il quale sono indeducibili “le imposte ... per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa”).

Ai fini contabili sono possibili le seguenti soluzioni alternative:

- a) **emissione di un'autofattura per omaggi.**
E' la soluzione più diffusa nella prassi ed anche quella preferibile.
L'azienda che effettua l'omaggio emette una fattura di vendita sui generis (specificando che si tratta di una “autofattura per omaggi”), da protocollare e registrare nei consueti termini. L'autofattura non deve essere inviata al cliente (è un documento interno) ⁹.
Può anche essere emessa un'unica autofattura per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese (si sconsiglia, se possibile, tale soluzione poiché rende meno trasparente la politica degli omaggi e più difficile provare l'inerenza dei costi sostenuti, nel caso sarebbe opportuno conservare l'elenco dei destinatari degli omaggi);
- b) **emissione della fattura** al soggetto che riceve l'omaggio, con o senza rivalsa dell'IVA ¹⁰. La fattura è inviata al cliente che deve registrarla (potendo però detrarre l'IVA solo se la fattura è stata emessa “con rivalsa dell'IVA”);
- c) annotazione in un **registro degli omaggi** del valore (normale) complessivo delle cessioni gratuite di ciascun giorno, e dell'IVA (distinta per aliquota). Le liquidazioni del registro sono poi trasfuse nelle liquidazioni periodiche.

NB: dal 2019 anche le fatture (o autofatture) per omaggi dovranno essere trasmesse come fatture elettroniche allo SDI. Rimandiamo alle FAQ qui allegate.

4.3. Casi particolari.

Cessioni gratuite a clienti o fornitori comunitari: non è una cessione intracomunitaria (perché manca il requisito della “onerosità”), quindi è considerata una cessione interna, la cui assoggettabilità ad IVA deve essere valutata con i criteri prima esposti.

Cessioni gratuite a clienti o fornitori non comunitari: anche in tal caso occorre utilizzare i criteri prima esposti. Tuttavia se l'omaggio è rilevante ai fini IVA, si dovrà emettere l'autofattura (oppure la fattura vera e propria, oppure ancora registrare l'operazione sul registro omaggi) ma l'operazione risulterà “non imponibile ai fini IVA” ai

⁸ Per valore normale si intende <<l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione>>.

⁹ È opportuno intestare l'autofattura al cliente che riceve l'omaggio modificandone opportunamente il nome (p.es. xyz s.r.l. c/omaggi) o, almeno, inserire il nome del cliente/dei clienti nella descrizione (oppure richiamando i DDT intestati ai singoli clienti). Per le registrazioni è possibile utilizzare un unico conto transitorio con descrizione “clienti per omaggi” o altra analoga.

¹⁰ Nella fattura si deve specificare che si tratta di una cessione gratuita nonché la scelta di operare o meno la rivalsa dell'IVA con una nota del tipo “fattura con/senza rivalsa IVA”.

NB: esercitando la rivalsa si chiede al cliente di pagare l'IVA (importo che, peraltro, il cliente potrà - salvo casi particolari - detrarre nella propria liquidazione IVA, non sopportando quindi alcun costo). Per ovvi motivi di immagine, la rivalsa è esercitata solo di rado.

sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972 (come una normale esportazione).

L'effettiva esportazione dei beni al di fuori del territorio UE dovrà essere provata nei consueti modi (visto doganale sulla fattura o bolla doganale, ora anche con la nuova procedura telematica).

4.4. Emissione del documento di trasporto.

Dal punto di vista fiscale, la regola generale (con alcune eccezioni per i prodotti ancora soggetti ad accisa) è quella, ormai nota, che l'emissione del DDT è obbligatoria solo se si ricorre alla fatturazione (o, trattando di cessioni gratuite, autofatturazione) differita

Non sussiste dunque alcun obbligo per le cessioni gratuite non soggette ad IVA (per le quali non è necessaria alcuna fattura) e nemmeno per le cessioni soggette ad IVA se si emette fattura o autofattura immediata (ossia nel giorno di consegna dei beni).

L'emissione del DDT (intestato a colui che riceve gli omaggi) è comunque preferibile, ove possibile, se serve a provare l'effettiva destinazione dei beni e l'inerenza dell'omaggio (ossia che il beneficiario è, ad esempio, un cliente e non l'amministratore), sempre che la stessa non sia dimostrabile con altri mezzi (per esempio, con le singole fatture/autofatture, con la documentazione amministrativa interna, ecc.).

4.5. Deducibilità degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

Omaggi a clienti o fornitori. Se il valore unitario del bene non supera i 50 €, lo stesso è sempre interamente deducibile. Altrimenti l'omaggio è qualificato come spesa di rappresentanza ed è soggetto alle relative regole di deduzione.

Tralasciamo le eccezioni previste per alcuni particolari settori.

Omaggi ai dipendenti. Non è tassato (quale reddito di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e servizi prestati se nell'anno non supera, complessivamente, i 258,23 €; se il valore è superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (rispetto al passato la franchigia non vale più per le erogazioni liberali).

Per l'impresa, il costo – che è a tutti gli effetti un costo del personale, da iscrivere nella voce B9 del Bilancio CEE – è in ogni caso deducibile (ai fini Ires).

✧ ✧ ✧

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

Studio Amministrativo & Tributario